



SEDE OPERATIVA: Piazza Muratore 1 – 73100 Lecce  
TEL.: 0832/215937  
Email: acquisti@sanitaserviceaslle.it  
PEC : sanitaservice.aslleunipersonale@legamail.it  
PARTITA IVA : 04305080758

**OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36, co. 2, lett. b), e 95, co. 4, lett b. del DLGS 50/2016 e smi per l'acquisizione di n. 800 paia di scarpe UPower Noir da destinare al personale ausiliario di Sanitaservice ASL LE**

<b>Importo a base d'asta:</b>	<b>€ 39.000,00 esclusa IVA</b>
<u>Data scadenza presentazione chiarimenti:</u>	<u>17/05/2019 ORE 12:00</u>
<u>Data scadenza offerte:</u>	<u>23/05/2019 ORE 12.00</u>
<u>Data apertura offerte:</u>	<u>24/05/2019 ORE 10.00</u>
<u>PIATTAFORMA UTILIZZATA:</u>	<u>Acquistinretepa.it</u>
<u>CIG:</u>	<u>Z64280E23D</u>

### VERBALE N. 3

Il giorno 03/06/2019 alle ore 13.00, in Lecce, presso gli uffici di Sanitaservice ASL LE, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara così composto:

Dott. Gianfranco Budano	Presidente
Dott. Fabio Manni	Componente
Sig.ra Annalisa Del Mastro	Segretario verbalizzante

#### PREMESSO CHE

- con procedura telematica pubblicata sul portale della C.A.T. Empulia.it, è stata avviata procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36, co. 2, lett. b), e 95, co. 4, lett b. del DLGS 50/2016 e smi per l'acquisizione di n. 800 paia di scarpe UPower Noir da destinare al personale ausiliario di Sanitaservice ASL LE.
- con la stessa procedura si è stabilito:
  - di dare seguito all'affidamento della fornitura in favore dell'operatore economico che ha offerto la percentuale di sconto più alta ai sensi dell'art. 95, co. 4, let b del DLGS 50/2016 e smi, previa verifica della conformità dei prodotti offerti rispetto alle caratteristiche tecniche richieste.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato 23/05/2019 ore 12.00. Entro tale termine sono pervenute offerte delle seguenti ditte elencate in relazione all'ordine cronologico di ricevimento documentazione:

#	Denominazione concorrente	Data presentazione offerta
1	ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.R.L.	23/05/2019 09:52
2	ARTEC SRL	23/05/2019 10:53
3	CLINTEX	22/05/2019 12:36
4	EMMEFFECI SRL	16/05/2019 18:04
5	EUROFOR S.R.L.	22/05/2019 17:48
6	G.T.C. SRL	23/05/2019 10:09
7	ITALFOR	18/05/2019 19:58
8	MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.	23/05/2019 11:13
9	SILCAM ITALIA SRL	20/05/2019 16:44



SEDE OPERATIVA: Piazza Muratore 1 – 73100 Lecce  
TEL.: 0832/215937  
Email: acquisti@sanitaserviceaslle.it  
PEC : sanitaservice.aslleunipersonale@legamail.it  
PARTITA IVA : 04305080758

Con verbale n. 2 del 29/5/2019 la ditta ITALFOR è stata esclusa dal prosieguo della procedura non avendo ottemperato alla consegna della documentazione prescritta entro i termini perentori fissati dal seggio di gara con verbale n. 1 del 24/5/2019; i termini perentori prevedevano l'invio della documentazione per le ore 10.00 del 28/5/2019;

In data 30/05/2019 ore 10:11, finalmente, dopo diversi tentativi, la ditta ITALFOR riusciva a inviare il documento richiesto, la Lettera invito correttamente controfirmata dal titolare responsabile della ditta concorrente, per il tramite della Piattaforma Acquistinretepa.it.

La commissione a seguito di attenta disamina dei profili e dei limiti di legittimità del termine assegnato per la regolarizzazione della documentazione del concorrente; preso atto che ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e smi, il termine assegnato dalla stazione appaltante per consentire al concorrente di regolarizzare la documentazione presentata in gara è di natura perentoria ed è legittimo anche se inferiore a quello massimo di 10 giorni indicato dalla legge, purché in ogni caso risulti rispettoso dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza che presidiano l'attuazione del principio di massima partecipazione alle procedure di gara; preso atto della sentenza con cui il TAR Lazio ha acclarato che la mancata integrazione documentale richiesta dalla stazione appaltante in fase di soccorso istruttorio entro il termine assegnato all'uopo implica l'esclusione del concorrente inadempiente, ritenendosi legittimo e perentorio anche un termine eventualmente stabilito in misura inferiore a quello massimo (di 10 giorni) di cui al predetto art. 83, comma 9 (**così TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 30 marzo 2018, n. 3572, citato**); tenuto conto inoltre della sentenza del TAR Roma che in situazione analoga respinge le censure dell'impresa esclusa, rilevando:

- “[...] che è pacifico che l’integrazione richiesta sia pervenuta alla stazione appaltante dopo lo spirare del termine assegnato [...]”;
- che la disposizione relativa al soccorso istruttorio, oggi contenuta nell’art. 83 citato ma già prevista dal previgente codice di cui al d.lgs. n. 163/2006, esprime la “chiara volontà del legislatore di evitare (nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell’ammissione alla gara delle offerte presentate) esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni), di imporre un’istruttoria veloce, ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni (prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda), e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale (entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante)”(cfr. Cons. St., AP, sent. 30 luglio 2014, n. 16);
- che tale termine, come già riconosciuto dalla citata sent. n. 16/2014, deve essere considerato perentorio, in quanto ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe irrimediabilmente soggetta all’inerzia dei concorrenti;
- che una diversa conclusione determinerebbe la violazione della par condicio dei concorrenti, andando a premiare il comportamento di chi negligenemente abbia ommesso di allegare la documentazione richiesta, anche a seguito di soccorso istruttorio, a scapito di quegli operatori, che, invece, hanno presentato una documentazione ab origine completa e regolare o che si sono immediatamente conformati alle richieste della Stazione Appaltante (Cons. Stato, sentenza n. 1803/2016);
- che nemmeno può aderirsi alla tesi della ricorrente, secondo cui rileverebbe l’effettiva produzione del documento e non il suo successivo invio alla stazione appaltante, posto che tutta la disciplina delle procedure concorsuali si fonda sulla dimostrazione e comprova del possesso dei requisiti richiesti, poiché, diversamente ritenendo, ove si attribuisse rilievo al sostanziale adempimento, da parte della ricorrente, a quanto previsto dalla legge di gara, a prescindere dalla sua produzione e comunicazione, la legittimità di un provvedimento amministrativo verrebbe inficiata da fatti legittimamente ignorati dall’amministrazione, che potrebbero essere portati, in ipotesi, a sua conoscenza solo in un momento successivo all’adozione dell’atto (nello stesso senso, con riferimento alla cauzione definitiva, Consiglio di Stato, sentenza n. 738/2018), non essendovi più un limite temporale certo dopo il quale l’Amministrazione possa legittimamente provvedere alle ammissioni ed esclusioni;
- che l’integrazione inviata deve perciò ritenersi tardiva, in quanto allegata oltre il termine assegnato in fase di soccorso istruttorio, alla luce della natura perentoria del termine assegnato;
- che, in ogni caso, non rileva la questione della prorogabilità o meno del termine, non avendo la ricorrente in alcun modo richiesto tale proroga, né dedotto l’eventuale impossibilità o difficoltà di rispettare il termine, prima della scadenza dello stesso;



SEDE OPERATIVA: Piazza Muratore 1 – 73100 Lecce  
TEL.: 0832/215937  
Email: acquisti@sanitaserviceaslle.it  
PEC : sanitaservice.aslleunipersonale@legamail.it  
PARTITA IVA : 04305080758

Alla luce di quanto premesso il seggio di gara ritiene opportuno non prendere in considerazione la documentazione inviata dalla ditta ITALFOR e di confermarne l'esclusione dal prosieguo della procedura per quanto dettagliatamente sopra riportato.

La ditta Eurofor Srl ha inviato, entro i termini stabiliti, la documentazione richiesta e pertanto, viene ammessa al prosieguo della procedura.

Si procede con l'apertura delle offerte tecniche.

All'esito si riscontra quanto segue, le ditte:

ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.R.L.  
ARTEC SRL  
CLINTEX  
EMMEFFECI SRL  
EUROFOR S.R.L.  
G.T.C. SRL  
MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.  
SILCAM ITALIA SRL

sono ammesse al prosieguo della procedura poiché l'offerta tecnica è risultata conforme a quanto richiesto dal capitolato di gara. Si è proceduto, inoltre, all'esame della campionatura inviata che è risultata conforme a quanto richiesto.

Si procede con l'apertura delle offerte economiche, all'esito risulta quanto segue:

Concorrente	Offerta Economica
EMMEFFECI SRL	(29000,00000000 Euro)
ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.R.L.	(29760,00000000 Euro)
SILCAM ITALIA SRL	(31200,00000000 Euro)
ARTEC SRL	(32328,00000000 Euro)
MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.	(32760,00000000 Euro)
EUROFOR S.R.L.	(32888,00000000 Euro)
CLINTEX	(34960,00000000 Euro)
G.T.C. SRL	(35960,00000000 Euro)
ITALFOR	Offerta esclusa

Tutto quanto premesso si propone, pertanto, l'aggiudicazione alla ditta EMMEFFECI SRL, VIA A. D'amico, Loc. Spineta Snc, Cava dei Tirreni (SA), P.I.: 03861320657, tel 089461085 - 3933047557, email: [emmeffeci@pec.it](mailto:emmeffeci@pec.it), per aver offerto il prezzo più basso pari a complessivi € 29.000,00 oltre IVA, giusta offerta T2297730 L1.



La seduta è chiusa alle ore 14.20.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Gianfranco Budano

Dott. Fabio Manni

Sig.ra Annalisa Del Mastro

Presidente   
Componente   
Segretario verbalizzante 